



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori TESTOR, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, Claudio BORGHI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, DREOSTO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, PIROVANO, POTENTI, PUCCIARELLI, ROMEO, SPELGATTI, STEFANI e TOSATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 NOVEMBRE 2022

Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è volto a definire le associazioni musicali, intendendo come tali gli enti collettivi, a carattere culturale, costituiti in forma associativa, senza scopo di lucro e aventi come finalità la diffusione della cultura musicale, nonché la valorizzazione e la promozione della musica in tutte le sue forme.

La proposta comprende agevolazioni fiscali per le associazioni musicali non iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore, nonché detrazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione musicale e per l'acquisto di uno strumento.

Le associazioni musicali amatoriali quali bande, cori, mandolinistiche, orchestre sinfoniche amatoriali, gruppi *folk* e via dicendo svolgono una funzione di educazione alla musica, di spettacolo, di arricchimento culturale e di vitalità sociale nel territorio in cui operano, oltre a rappresentare un elemento di forte valorizzazione delle realtà territoriali. Basti pensare che, per esempio, non vi è evento importante, celebrazione, anniversario civile o religioso, nella vita di ogni città o paese in Italia, che non sia « ufficializzato » dalla banda musicale e, quando questa non è presente, l'evento non assume la stessa solennità e importanza e non genera lo stesso gradimento.

In particolare, guardando le associazioni quali le bande musicali, si stima una presenza di circa 5.000 gruppi distribuiti su tutto il territorio nazionale e si considera che in media un organico strumentale è formato da circa trenta elementi arrivando a circa 150.000 strumentisti. Se a tali gruppi

si aggiungono in media venti allievi, si contano circa 100.000 allievi. Si parla quindi di 250.000 strumentisti amatoriali, ai quali si aggiungono collaboratori, simpatizzanti, famiglie e amici. La formazione curata dalle associazioni inizia dalle fasce scolari tramite la propedeutica musicale, con propri corsi interni, ma anche tramite l'intervento di propri esperti di propedeutica all'interno della scuola primaria con appositi progetti spesso autofinanziati dalle stesse associazioni. Segue la formazione strumentale e musicale con corsi interni alle associazioni bandistiche, rivolti a tutte le fasce d'età dagli 8 agli 80 anni, e ciò per avere sempre un ricambio generazionale all'interno del gruppo. Anche la formazione degli insegnanti e dei direttori è a carico delle bande; essa infatti non è vista come una spesa ma come un investimento per il futuro.

La natura stessa della banda musicale permette l'interazione tra generazioni, favorendo l'interscambio di esperienze e rapporti umani tra giovani, adulti e anziani, senza distinzioni di genere. La musica inoltre favorisce tutta una serie di stimoli: studi e ricerche svolte anche a livello mondiale infatti dimostrano i suoi benefici su portatori di disturbi specifici e per questo è sempre più diffuso l'utilizzo della musicoterapia per favorire progressi fisici, psichici e motori, in particolare di soggetti « a rischio » e di persone affette da depressione.

Senza dubbio la musica resta un linguaggio universale fondamentale e utile anche per l'integrazione di giovani stranieri e di conseguenza delle loro famiglie. Inoltre la costante opera delle associazioni bandistiche

favorisce la conoscenza del « linguaggio musicale », dei vari stili e della crescita culturale del singolo componente, formando di fatto un potenziale pubblico consapevole, istruito e non passivo. Essa contribuisce anche alla divulgazione culturale presso la cittadinanza in modo gratuito, offrendo il frutto del proprio lavoro sotto forma di concerto, in modo capillare su tutto il territorio nazionale. Nei piccoli centri la banda diventa un « presidio culturale territoriale »: essa solennizza tutti gli appuntamenti importanti della vita di una comunità. Si calcola che ogni gruppo svolge almeno otto o nove interventi all'anno, quindi si giunge ad una cifra variabile da 40.000 a 45.000 manifestazioni, da sommare a circa 20.000 concerti. I numeri quindi dicono che per la collettività si svolgono dalle 60.000 alle 65.000 manifestazioni all'anno.

Lo stesso ragionamento vale quindi anche per cori, mandolinistiche, orchestre sinfoniche amatoriali e gruppi *folk*.

Purtroppo la sopravvivenza di questi gruppi in Italia, inquadrati come « associazioni legalmente costituite non riconosciute », è a rischio. Infatti i soci allievi di queste realtà, a differenza di quanto avviene per le associazioni sportive dilettantistiche, non possono detrarre dalla dichiarazione dei redditi i contributi che versano per i corsi di formazione e i sostenitori non possono dedurre dal reddito le erogazioni liberali nei loro confronti, a differenza quindi di altre realtà.

Dette associazioni hanno mediamente volumi d'affari di pochissime decine di migliaia di euro e si costituiscono per volontà di appassionati e per un loro desiderio edonistico.

In molti casi le rappresentazioni esterne sono minimali rispetto ai momenti in cui ci si ritrova per il semplice piacere di suonare o cantare insieme.

Ne deriva che nell'attività di tali associazioni prevale una finalità mutualistica rispetto a quella solidaristica.

Dalla riforma del Terzo settore, contenuta nel codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, ci si aspettava una semplificazione rispetto alla quantità di norme esistenti e, per logica, che si potessero accomunare le associazioni musicali amatoriali a realtà già esistenti quali le associazioni sportive dilettantistiche. Così non è stato. Le associazioni bandistiche dovranno decidere se iscriversi al Registro degli enti del Terzo settore e diventare APS (associazioni di promozione sociale) con l'attivazione di una serie di incombenze, sicuramente troppe per chi svolge tale attività non come professione ma nel tempo libero e senza disporre delle risorse economiche necessarie a pagare dei professionisti che la svolgano in sua vece. Inoltre esse perderebbero il regime agevolato ai sensi della legge n. 398 del 1991, diritto che però viene mantenuto per le associazioni sportive dilettantistiche. Non potrebbero più utilizzare l'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, per l'attività formativa (propedeutica musicale, scuola per banda, eccetera) e quindi i costi di gestione aumenterebbero almeno del 50 per cento.

Il codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, non consente alle bande musicali attive in Italia, anche a quelle riconosciute dal Ministero della cultura, di accedere ai fondi del FUS (Fondo unico per lo spettacolo), nonostante il codice dello spettacolo approvato a novembre 2017 (legge n. 175 del 2017) specifici, all'articolo 1, comma 3, che « La Repubblica riconosce altresì: *a*) il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, ivi inclusi i complessi bandistici e le formazioni teatrali e di danza, quali fattori di crescita socio-culturale », creando un punto di contrasto con il citato decreto legislativo.

Pertanto è opportuno che, senza alterare l'equilibrio né gli obiettivi della riforma del Terzo settore e senza implicare alcun aumento di spese da parte dello Stato, si consenta alle associazioni musicali amatoriali di continuare a beneficiare della legge n. 398 del 1991 e dell'articolo 67, comma 1, lettera

m), del testo unico delle imposte sui redditi, essendo queste realtà di prima formazione nella filiera della musica (ottemperando così all'obiettivo di un ricambio generazionale degli artisti) e operando su tutto il territorio nazionale e internazionale (tramite gemellaggi).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Associazioni musicali amatoriali)

1. Le associazioni musicali amatoriali sono enti collettivi a carattere culturale, costituiti in forma associativa, anche priva di personalità giuridica, che operano senza scopo di lucro con le finalità di diffondere la cultura musicale e di valorizzare e promuovere la musica in tutte le sue forme. Tra le associazioni musicali amatoriali sono ricomprese a titolo esemplificativo e non esaustivo: bande musicali, cori, associazioni e orchestre mandolinistiche, orchestre sinfoniche e gruppi *folk*.

2. Alle associazioni musicali amatoriali di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 2. Per le associazioni costituite ai sensi del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è fatta salva la disciplina prevista dal medesimo codice.

Art. 2.

(Agevolazioni e semplificazioni fiscali per le associazioni musicali amatoriali, nonché detrazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione musicale e per l'acquisto di uno strumento)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *i-undecies*) le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute

per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, nonché per l'acquisto di uno strumento musicale collegato alla frequenza dei corsi medesimi, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, purché tali attività siano effettuate presso enti riconosciuti da una pubblica amministrazione o presso associazioni musicali amatoriali »;

b) all'articolo 67, comma 1, lettera m), dopo le parole: « compensi erogati ai direttori artistici » sono inserite le seguenti: « , ai formatori »;

c) all'articolo 148, comma 3, dopo le parole: « sportive dilettantistiche, » sono inserite le seguenti: « musicali amatoriali, »;

d) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « né alle associazioni musicali amatoriali ».

2. Alle associazioni musicali amatoriali di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano le disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche previste dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 61 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00